



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da

Oggetto: Irpef, Irap, Iva -
indagini bancarie - contraddittorio endoprocedimentale
- presunzioni - scorporo Iva
dai maggiori ricavi accertati

Giacomo Maria Nonno	- Presidente -	
Roberto Succio	- Consigliere -	R.G.N. 13733/2023
Gianluca Grasso	- Consigliere -	Cron.
Raffaella Brogi	- Consigliere -	AC -12/2/2026
Luigi D'Alessandro	- Consigliere rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13733/2023 R.G. proposto da

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
e dall'avv. ██████████

- *ricorrente* -

contro



AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 6354/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 28/12/2022.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 febbraio 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. ■■■■■ ■■■■■ imprenditore individuale esercente attività di commercio ambulante di tessuti, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con distinti ricorsi, tre avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate aveva determinato a suo carico, a seguito di accertamenti bancari, un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015.

2. Il Giudice di prime cure respinse i ricorsi riuniti.

3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, investita dell'appello del contribuente, respinse il gravame, evidenziando, per quanto maggiormente interessa in questa sede, che l'Ufficio aveva correttamente ricostruito, sulla base delle presunzioni legali fondate sulle risultanze delle indagini bancarie, i maggiori proventi imputabili all'imprenditore, e che non vi era stata alcuna lesione del contraddittorio endoprocedimentale, sia perché esso non è necessario in materia di accertamenti bancari, sia perché il



contribuente aveva comunque avuto modo di interloquire con l'ente impositore.

4. Avverso tale pronuncia [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-*bis*1 c.p.c., cui l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio preventivo nell'ambito del procedimento tributario, principio riconosciuto sia dalla giurisprudenza unionale che dagli artt. 1, legge n. 241 del 1990, 10, comma 1, legge n. 212 del 2000 nonché 117 e 97 Cost. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la violazione del proprio diritto al contraddittorio preventivo endoprocedimentale, non considerando che l'Ufficio, nel corso del procedimento tributario, aveva ommesso di valutare un documento fondamentale e decisivo quale prova liberatoria – il giornale di fondo contenente l'elencazione delle singole operazioni effettuate nel triennio sotto osservazione – solo perché contenuto in una *pen-drive* risultata illeggibile, quando invece, anche sulla base dei canoni di collaborazione e buona fede, l'amministrazione, prima di emettere gli avvisi, avrebbe dovuto invitare il contribuente a risolvere l'inconveniente tecnico, eventualmente stampando su carta il contenuto del detto dispositivo elettronico.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (su tutte v. Cass., sez. un., n. 24823/2015 nonché Cass., sez. un., n. 21272/2025), in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di



contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

2.2. Nel caso di specie – in cui, venendo in rilievo anche una ripresa a titolo di Iva, la sussistenza a carico dell'amministrazione di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in relazione a quella ripresa non è revocabile in dubbio – l'esigenza del contraddittorio preventivo è stata senz'altro soddisfatta, avendo la Corte regionale accertato, con statuizione non specificamente censurata, che *«il contribuente ha avuto modo di interloquire con l'Ufficio, fornire chiarimenti e spiegazioni tanto che la stessa amministrazione ha provveduto in sede amministrativa a rettificare la somma proprio sulla base di quanto prodotto in sede di contraddittorio»*.

2.3. Il ricorrente non contesta di aver potuto fornire chiarimenti e spiegazioni all'Ufficio, ma si duole del fatto che, a fronte della rilevata illeggibilità della *pen-drive* da lui prodotta in sede procedimentale e contenente un documento decisivo per la sua difesa, l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto invitarlo a risolvere il problema tecnico prima di emettere i controversi atti impositivi.

Al riguardo va tuttavia osservato che, secondo la giurisprudenza unionale richiamata dallo stesso ricorrente, ciò che rileva per ritenere rispettato il principio del contraddittorio endoprocedimentale è che i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi siano *«messi in condizione»* di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione (Corte giustizia, 18 dicembre 2008, *Sopropè*, in causa C-



349/07; Corte giustizia, 3 luglio 2014, *Kamino International Logistics*, in causa C-129 e C-130/13).

Non vi è dubbio che nella specie il contribuente fosse stato messo in condizioni di interloquire con l'Ufficio offrendo le spiegazioni e le giustificazioni, anche di natura documentale, ritenute utili alla tutela della propria posizione; mentre va escluso che l'obbligo del contraddittorio preventivo si spinga fino al punto di imporre all'amministrazione di sollecitare la parte privata ad ovviare ad eventuali lacune, imprecisioni o difetti della documentazione esibita. Il principio della leale collaborazione e della buona fede di cui all'art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000 – pure invocato dal ricorrente – richiede infatti al contribuente che intenda esercitare il proprio diritto ad essere ascoltato prima dell'adozione a suo carico di una decisione pregiudizievole di adottare un minimo di diligenza nella predisposizione della documentazione da fornire all'amministrazione, in modo da consentire a quest'ultima un adeguato, tempestivo e proficuo esame.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per non avere la sentenza impugnata dedotto dal fatto noto (la maggiore entità dei corrispettivi iscritti nel giornale di fondo rispetto al volume delle movimentazioni bancarie verificate) il fatto ignoto dell'assenza dell'evasione.

4. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.

4.1. È inammissibile, innanzitutto, perché dà per pacifico o, comunque, assodato, un fatto di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, quando invece un'eventuale omessa valutazione di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia quale emergente da un documento versato in atti nel corso del giudizio di merito avrebbe dovuto



essere censurata sotto il profilo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 32372/2021).

4.2. È poi inammissibile anche perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Tanto è ancor più vero se si considera che il ricorrente chiede proprio a questa Corte, in accoglimento del motivo ora in esame, di operare il ragionamento inferenziale omesso dalla Corte regionale e così giungere, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ult. periodo, c.p.c., ad una declaratoria di integrale illegittimità degli accertamenti contestati.

Per completezza, va ulteriormente rilevato che la censura in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 15737/2003; v. anche Cass. n. 5279/2020). Nella specie, la censura si risolve in una valutazione alternativa e parziale degli indizi e del materiale probatorio, in assenza di specifiche deduzioni circa fatti di cui sia stato omesso l'esame e che valgano ad evidenziare l'irrazionalità delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata.

4.3. Da ultimo, non può obliterarsi che il motivo, mirando in sostanza a contrastare le emergenze degli accertamenti bancari mediante un ragionamento di carattere presuntivo, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 2928/2024; Cass. n. 18081/2010; Cass. n. 15857/2016), secondo cui, ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972,



le risultanze delle indagini sui conti correnti bancari costituiscono presunzioni legali che consentono all'amministrazione finanziaria l'accertamento di maggiori redditi, e tali presunzioni, essendo semplici, possono essere superate dal contribuente, ma solo con una prova analitica concernente ogni singola movimentazione finanziaria.

5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 78 Direttiva 2006/112 per come interpretata dalla giurisprudenza unionale poiché il Giudice d'appello non ha riconosciuto il doveroso scorporo, dai maggiori ricavi accertati, della relativa Iva.

6. Il motivo è infondato.

6.1. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che la Direttiva 2006/112, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'Iva, deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell'Iva, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell'ambito dell'ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'Iva, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'Iva in questione, nonostante l'evasione (Corte giustizia, 1° luglio 2021, *CB*, in causa C-521/2019).

Alla detta conclusione la Corte di giustizia è pervenuta in ragione della necessità di rispettare il fondamentale principio di neutralità dell'Iva, che invece verrebbe leso da qualsiasi altra interpretazione che finisse per far ricadere su un soggetto passivo una parte dell'onere dell'imposta, il cui



peso definitivo, al contrario, deve essere sopportato unicamente dal consumatore finale.

Secondo la giurisprudenza unionale, infatti, l'inevitabile margine di incertezza che caratterizza le verifiche fiscali volte a ricostruire le operazioni occultate e i redditi elusi è il motivo per il quale il risultato di un'operazione occultata all'amministrazione tributaria da parte di soggetti passivi Iva deve essere considerato comprensivo dell'Iva che ha gravato su detta operazione. Resta salva, però, la possibilità dell'ufficio finanziario di considerare il corrispettivo accertato come non inclusivo dell'Iva qualora, secondo il diritto nazionale applicabile, la "rettifica" dell'Iva – cioè l'adozione, a seguito dell'accertamento, di meccanismi di "ribaltamento" o detrazione finalizzati a mantenere neutrale l'imposta per il soggetto Iva – sia possibile.

6.2. Orbene, la possibilità del cedente di ripercuotere successivamente sul cessionario l'Iva è espressamente prevista dal diritto interno, e in particolare dall'art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, a mente del quale «*Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi*». Ne consegue che del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i maggiori proventi accertati in conseguenza delle indagini bancarie dell'Ufficio fossero ricavi non comprensivi di Iva.

La deduzione del ricorrente, secondo cui egli, essendo un venditore al dettaglio che si rivolge direttamente al pubblico dei consumatori senza conoscerne e registrarne l'identità personale, sarebbe privo della concreta possibilità di addebitare ai propri cessionari l'Iva liquidata dall'amministrazione finanziaria negli avvisi di accertamento, evoca, in realtà, non una vera e propria impossibilità giuridica – la sola presa in



considerazione dalla giurisprudenza unionale, stante il richiamo alle previsioni del diritto nazionale, allo scopo di stabilire se i maggiori ricavi oggetto di accertamento da parte dell'ufficio finanziario siano o meno da considerare comprensivi dell'Iva – ma esclusivamente una difficoltà di fatto, per giunta meramente affermata e non specificamente dimostrata, come tale influente al fine di poter procedere al richiesto scorporo.

6.3. Sulla base di quanto dianzi esposto va allora enunciato il seguente principio di diritto: *«È legittimo e conforme al diritto unionale l'atto impositivo con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperi a tassazione maggiori ricavi considerando le somme oggetto di recupero non comprensive di Iva. Invero, l'art. 60, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che il contribuente possa rivalersi, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, dell'Iva relativa ad avvisi di accertamento o rettifica, così consentendo di mantenere neutrale l'imposta, senza che possa avere rilievo la eventuale difficoltà materiale di recupero dell'Iva liquidata dall'Ufficio».*

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno

